



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 13 ottobre 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 13 ottobre 2005 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 7

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso l'ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Messina del 28/8/05 - C.U. n. 52 del 6/9/05).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 1.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Messina del 28/8/2005, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva che quella dei sostenitori messinesi sarebbe stata una condotta comunemente catalogata come irrispettosa e non offensiva. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva, anche in considerazione della lievissima entità del comportamento stesso.

#### I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, nel corso della gara, i sostenitori della reclamante hanno intonato cori offensivi nei confronti della Società avversaria.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 10, n. 2, del C.G.S. secondo il quale le Società sono responsabili per i cori, le grida e ogni altra manifestazione che siano espressione di violenza.

Tuttavia, valutato il comportamento complessivo tenuto dai sostenitori della Soc. Messina e il fatto che si trattava di gara giocata in trasferta, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre l'ammenda a € 750,00; dispone la restituzione della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Dino FAVA PASSARO**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 13/9/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Dino Fava Passaro, tesserato per la Soc. Treviso, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 24 s/s 2003/2004 (Paolillo-Fava Passaro).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Fava Passaro è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Fava Passaro non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 24 s/s 2003/2004.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Fava Passaro.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a Dino Fava Passaro.

**Sig. Claudio LOTITO – Presidente Soc. Lazio**: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori;

**Soc. LAZIO**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 13/9/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Claudio Lotito, Presidente della Soc. Lazio, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a carico della Soc. Lazio dal lodo arbitrale n. 28 s/s 2004/2005 (Bonetto-Soc. Lazio), nonché la Soc. Lazio per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Lotito ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che la Soc. Lazio ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; in secondo luogo, che il pagamento sarebbe stato effettuato tempestivamente in quanto andrebbe applicato il principio generale della sospensione feriale dei termini; in terzo luogo, che la Commissione disciplinare non sarebbe competente in quanto la recente modifica dell'art. 26 del C.G.S. ha attribuito il potere di giudicare i dirigenti federali alla CAF.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 sia per il Lotito, sia per la Soc. Lazio.

È comparso altresì il Lotito, assistito dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che la Società, in persona del Presidente e legale rappresentante Claudio Lotito, non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Commissione agenti di calciatori.

Tale comportamento, per giurisprudenza costante, integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Le affermazioni difensive non sono fondate sia perché il principio della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell'Ordinamento federale, sia perché il termine di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento non è stato comunque rispettato, sia perché nel caso specifico il Lotito è stato deferito in qualità di dirigente di Società e non come dirigente federale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lotito, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto che la Società ha provveduto al pagamento di quanto dovuto pochi giorni dopo la scadenza del termine.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione a Claudio Lotito e quella dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. Lazio.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 24 ottobre 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 OTTOBRE 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*